NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONTRO I DANNI

Art. 23

Estensione dell'autorizzazione ad altri rami

Le imprese di cui al presente capo, gia' autorizzate all'esercizio di uno o piu' rami indicati al punto A) della tabella di cui all'allegato I, che intendono estendere la loro attivita' ad altri rami ivi indicati, debbono essere preventivamente autorizzate nelle forme e con le modalita' stabilite dall'articolo 7. Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve:

a) presentare un programma di attivita' per l'esercizio dei nuovi rami, redatto in conformita' di quanto stabilito dall'articolo 20;

b) presentare un certificato rilasciato dalle competenti autorita' di vigilanza dello Stato in cui ha la propria sede legale, contenente l'attestazione e le indicazioni di cui all'articolo 19, terzo comma, numeri 4) e 5). Il programma di attivita' deve essere accompagnato dalla relazione di cui all'articolo 13. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso previsto all'articolo 14, quarto comma.

Versione in vigore dal 22 novembre 1986, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni
Estremi	Legge 10 giugno 1978, n. 295
Titolo	II — Condizioni di accesso
Capo	II — Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale in altro stato membro della comunità economica europea
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-contro-i-danni/art-23-estensione-dell-autorizzazione-ad-altri-rami/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it